



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *g*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del Servizio sanitario nazionale*» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare l'articolo 1, comma 14;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica*»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*», e in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 2;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «*Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 12, il quale prevede che: «*I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome*»;

Visto, altresì, l'articolo 16, comma 1, del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, il quale prevede che: «*Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35*».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, con il quale è stato adottato il «*Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2*», ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «*Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021*»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 17 marzo 2021, n. 751, recante «*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», concernente la costituzione del Comitato tecnico scientifico;

Visto il documento recante «*Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici*», predisposto dall'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane;

Preso atto del parere del Comitato tecnico scientifico espresso nella seduta n. 18 del 14 maggio 2021 in merito al predetto Protocollo, contenente specifiche e aggiuntive misure precauzionali;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell'articolo 12 del richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, il documento recante «*Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici*»;

Emanano
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività fieristiche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, si svolgono nel rispetto del «*Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici*», che costituisce parte integrante della presente ordinanza, e, in coerenza con le raccomandazioni contenute nel verbale n. 18 del 14 maggio 2021 del Comitato tecnico scientifico, la partecipazione alle attività connesse all'organizzazione dell'evento fieristico è consentita esclusivamente a coloro che siano in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come integrato dall'articolo 14 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro della salute

(On. Roberto Speranza)



SPERANZA ROI
2021.05.27 16:09:32
CN=SPERANZA ROBERTO
C=IT
2.5.4.4=SPERANZA
2.5.4.42=ROBERTO
RSA/2048 bits

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

(On. Luigi Di Maio)

Firmato Digitalmente da/Signed I
LUIGI DI MAIO

In Data/On Date:
venerdì 28 maggio 2021 14:50:55



Associazione Esposizioni e Fiere Italiane
Italian Exhibition & Trade Fair Association

**PROTOCOLLO AEFI DI
REGOLAMENTAZIONE
PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID 19 NELLE
MANIFESTAZIONI E NEGLI EVENTI
FIERISTICI**

Adeguamento Febbraio 2021

Via Emilia, 155
47921 Rimini - RN
Tel. +39 0541 744229
Fax +39 0541 744512
info@aefi.it

www.aefi.it





INDICE

1. PREMESSA.	3
2. PRINCIPI IGIENICO-SANITARI OBBLIGATORI	5
3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.	6
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEI LOCALI E PRESIDIO MEDICO COVID19.	8
5. MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI.	9
6. ORGANIZZAZIONE SEDE EVENTO/MANIFESTAZIONE.	11
7. PIANO DI EMERGENZA SANITARIA COVID19.	15
8. RIFERIMENTI DOCUMENTALI.	16



1. PREMESSA.

AEFI - Associazione Esposizioni e Fiere Italiane - è l'Associazione rappresentativa del sistema fieristico nazionale. Raggruppa le maggiori Società ed Enti fieristici che hanno la proprietà, detengono a vario titolo e gestiscono aree appositamente dedicate allo svolgimento di attività fieristiche (c.d. Quartieri Fieristici) ed organizzano direttamente manifestazioni fieristiche ed esposizioni.

L'obiettivo del presente Protocollo di regolamentazione è quello di fornire indicazioni organizzative ed operative finalizzate ad incrementare, negli ambienti fieristici, durante manifestazioni ed eventi, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Le misure indicate seguono la logica della protezione e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure dovranno essere attivate e rese operative, di volta in volta, secondo un criterio di proporzionalità, dimensionato in relazione alla tipologia degli eventi proposti e in base all'affluenza prevista.

Il rispetto della normativa nazionale e locale in materia di indicazioni igienico-sanitarie atte a prevenire la diffusione del virus Covid-19 è premessa essenziale di questo documento.

Le Raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Ministero della Salute e delle singole Regioni e Province autonome sono e saranno considerate punto di riferimento nell'applicazione di questi Provvedimenti e del presente Protocollo operativo Eventi-Manifestazioni in periodo di Covid-19. Revisioni dei documenti potranno essere progressivamente adottate e diffuse in relazione all'andamento della pandemia Covid-19.

I Provvedimenti delle Autorità competenti ed il presente Protocollo operativo si applicano agli eventi/manifestazioni svolti sul territorio nazionale con partecipazione di operatori nazionali ed internazionali che, all'atto dell'iscrizione/accesso, approvano obbligatoriamente il rispetto delle regole riportate nel presente protocollo attuativo.

Il presente documento tiene conto dei seguenti elementi caratterizzanti il settore fieristico:

- **Persone e business** - Il settore delle fiere e degli eventi si fonda sulla centralità dei rapporti interpersonali finalizzati alla promozione del business;
- **Ambiente sicuro e controllato** - La salute e la sicurezza delle persone è, ed è sempre stato, un valore imprescindibile dell'industria fieristica.



- In tutta Italia, ovunque si svolgano fiere accreditate, esistono solidi e consolidati standard di salute e sicurezza, e le Organizzazioni fieristiche hanno la capacità di elevarli continuamente.;
- **Controlli di sicurezza aggiuntivi** - A differenza della maggior parte degli altri tipi di grandi eventi, il formato di una manifestazione fieristica permette agli organizzatori di strutturare e guidare il pubblico in tutte le fasi della loro permanenza all'interno del quartiere fieristico - dalla preregistrazione, all'arrivo in loco e successivo ingresso, al modo in cui transitano per i diversi padiglioni espositivi, gli spazi per le riunioni e gli auditorium, così come quando usufruiscono dei servizi di catering e sanitari a loro dedicati. Le sedi espositive sono progettate appositamente per ospitare questo tipo di manifestazioni/eventi e per gestire i visitatori secondo le rigide politiche di sicurezza delle autorità nazionali e locali e gli standard di sicurezza internazionali;
- **Le fiere creano business** - Le fiere sono il punto di incontro per interi settori industriali - a livello regionale, nazionale e internazionale. Le fiere sono un percorso veloce e necessario per guidare la ripresa economica dopo COVID-19 - specialmente se si pensa alle piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale di ogni economia e per le quali le manifestazioni e gli eventi face-to-face sono un canale di vendita imprescindibile. Oltre al settore industriale, le fiere contribuiscono allo sviluppo dell'intero sistema paese, con rilevante impatto anche territoriale, generando entrate per il settore dei viaggi e del turismo, così come per gli alberghi, i ristoranti, la vendita al dettaglio e i trasporti;
- **Il nostro impegno** - Per onorare questa responsabilità nei confronti dell'economia del sistema paese e dei settori industriali, il sistema fieristico è pronto a ripartire, fornendo le giuste garanzie a salvaguardia della salute pubblica



2. PRINCIPI IGIENICO-SANITARI OBBLIGATORI

Le indicazioni generali degli esperti di microbiologia e virologia confermano che qualsiasi modello organizzativo per gli eventi/manifestazioni non può prescindere da alcuni basilari ed importanti principi sanitari che rimarranno in vigore durante la fase di emergenza sanitaria epidemica Covid 19.

- a) **DISTANZIAMENTO SOCIALE:** tutte le attività in sede fieristica garantiranno il rispetto della regola secondo cui le persone siano ad almeno UN METRO di distanza l'una dall'altra.
- b) **UTILIZZO DPI (Dispositivi di Protezione Individuale):** mascherine chirurgiche obbligatorie per tutti e disponibilità di gel disinfettante facilmente accessibile per la disinfezione delle mani.
- c) **CONTROLLO SANITARIO AGLI INGRESSI:** saranno applicate modalità di controllo sanitario quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controllo della temperatura corporea, presidio del territorio con personale addetto al controllo sul corretto utilizzo delle mascherine e di altri eventuali DPI. Nel caso di eventi a "bassa intensità" il controllo sanitario potrà essere sostituito da un'eventuale auto-certificazione di persona non a rischio di trasmissione contagio fornita dal partecipante;
- d) **PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE EVENTO/MANIFESTAZIONE:** tale attività verrà svolta in ottemperanza delle norme di legge che saranno previste in materia e in base ai provvedimenti adottati con il presente documento.
- e) **PIANO DI EMERGENZA OBBLIGATORIO:** procedura finalizzata alla gestione in sicurezza del caso in cui una persona manifesti febbre superiore a 37,5°C e sintomi da Covid-19. La procedura prevederà l'individuazione di un luogo idoneo per l'isolamento e assistenza a cura di personale appositamente formato e dotato di DPI da utilizzarsi per il contatto con il soggetto potenzialmente contagiato.
- f) **APPLICAZIONE** Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ssmi, e "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 marzo 2020 - Norme di accesso e operatività in sicurezza sanitaria per gli uffici e gli altri ambienti di lavoro in sede evento/manifestazione dove opereranno lo staff organizzativo, le hostess, i tecnici audio-video, il personale dedicato ai servizi di ristorazione, gli allestitori, etc.



3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

Il Gestore/Organizzatore informa tutti gli operatori e chiunque entri nel quartiere fieristico sulle disposizioni delle Autorità competenti in relazione all'emergenza Covid 19, affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali apposite segnaletica e/o dépliant informativi, e rafforzando la comunicazione, ove possibile attraverso strumenti digitali quali ledwall (e sistemi simili) e le APP di manifestazione.

Le informazioni fondamentali previste dalle norme sono:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) tosse, rinite, congiuntivite o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia-(*questo ovviamente se si tratta di persone residenti in Italia*) e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere nell'area dell'evento/manifestazione nel caso sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc), intervenute anche successivamente all'ingresso, nelle quali i provvedimenti normativi e regolamentari vigenti impongono di informare il medico di famiglia (se si tratta di persone residenti in Italia) e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Gestore/Organizzatore per l'accesso in quartiere ed alla manifestazione (in particolare: mantenere in tutte le attività la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, utilizzare sistematicamente e con continuità i dispositivi di protezione individuale quali guanti e mascherine, osservare le regole di igiene lavandosi frequentemente le mani o igienizzandole con soluzioni idroalcoliche e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene personale);
- l'obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza presso il luogo dell'evento, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

In questo ambito i gestori/organizzatori procedono a:

- predisporre un'informativa sulle regole igienico-sanitarie da adottare in sede dell'evento/manifestazione, comunicata prima dell'iscrizione, che il partecipante si impegna a rispettare durante l'evento/manifestazione;



- predisporre un'informativa sulle regole igienico-sanitarie pubblicizzata in maniera analogica e digitale in sede evento/manifestazione, e almeno in due lingue (italiano e inglese);
- predisporre cartelli, segnaletica o dépliant informativi, ledwall (o videoclip o misure analoghe) sulle regole igienico-sanitarie da adottare in sede evento/manifestazione, pubblicando quando possibile sui social media e diffondendoli in tutti gli ambiti individuati;
- comunicare attraverso le modalità ritenute idonee sulla disponibilità di gel disinfettante nella sede dell'evento/manifestazione.

Durante lo svolgimento degli eventi/manifestazioni, al fine di ridurre ogni rischio derivante da situazioni episodiche di mancato o insufficiente distanziamento interpersonale, il Gestore/Organizzatore dispone l'obbligatorietà di indossare continuamente la mascherina per tutti gli operatori (visitatori, espositori, allestitori, personale e fornitori del gestore e dell'organizzatore) presenti in quartiere. Il personale di controllo agli accessi verifica che gli operatori in ingresso indossino la mascherina. Presso gli ingressi saranno presenti punti di fornitura di mascherine per chi ne fosse sprovvisto.



4. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEI LOCALI E PRESIDIO MEDICO COVID19.

Il Gestore/Organizzatore garantisce:

- prima dell'inizio di ogni evento/manifestazione la pulizia e la sanificazione, con prodotti riconosciuti dal Ministero, degli ambienti interessati dalla manifestazione;
- la pulizia giornaliera e la frequente igienizzazione periodica di tutti gli ambienti del quartiere utilizzati, avendo particolare riguardo a quelli di contatto con il pubblico;
- l'adeguata areazione ed il continuo ricambio d'aria degli ambienti del quartiere utilizzati dalla manifestazione;
- nei bagni gli estrattori d'aria saranno sempre in funzione;
- frequente controllo e sostituzione dei filtri e pulizia delle macchine di trattamento aria degli impianti di climatizzazione;
- un'ampia disponibilità ed accessibilità di dispenser con liquido disinfettante (soluzioni idroalcoliche) per la pulizia delle mani con particolare riferimento agli ingressi, nei punti di passaggio, nei bagni, nei punti ristoro, ecc., in numero adeguato agli afflussi previsti ed alla dimensione della manifestazione.

È garantita altresì la predisposizione di adeguati locali ed il presidio medico presente in fiera, durante lo svolgimento degli eventi/manifestazioni, con la presenza di medici e infermieri dotati degli opportuni DPI Covid-19 e delle attrezzature e spazi necessari, anche al fine di isolare adeguatamente temporaneamente in base alle disposizioni delle autorità sanitarie le persone che dovessero presentare febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse, ecc.).



5. MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI.

5.1. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI/ALLESTITORI

Per l'accesso di fornitori/allestitori esterni le procedure di ingresso, transito e uscita, saranno predefinite e differenziate, al fine di ridurre le occasioni di contatto.

I dati anagrafici di tutti coloro che entrano in Quartiere saranno registrati su un apposito database che verrà conservato per almeno 14 giorni e reso disponibile alla Azienda Sanitaria Locale qualora richiesto. Presso l'ingresso saranno allestiti presidi dove potrà avvenire la rilevazione della temperatura corporea dei fornitori/allestitori: se dalla misurazione effettuata la temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro all'interno del quartiere fieristico. La rilevazione della temperatura corporea potrà essere eventualmente sostituita/integrata da autocertificazione che attesti il buono stato di salute e la mancanza di contatti con contagiati di Coronavirus negli ultimi 14 giorni.

I lavoratori dovranno essere dotati, oltre che dei consueti DPI, di mascherina.

I lavoratori presenti nel quartiere fieristico per attività manutentive, di allestimento, ecc. dovranno indossare sistematicamente e continuativamente i DPI, mascherina ed operare ad almeno 1 metro di distanza da altri lavoratori.

Gli autisti dei mezzi di trasporto per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, dovranno attenersi alla distanza di 1 metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati in quartiere degli appositi servizi igienici. Per tutti i servizi igienici è garantita l'adeguata pulizia/igienizzazione giornaliera e la presenza di dispenser per la disinfezione delle mani.

5.2. MODALITA' DI ACCESSO DEI VISITATORI/ESPOSITORI AGLI EVENTI/ MANIFESTAZIONI IN SVOLGIMENTO

L'accesso di visitatori ed espositori avviene con procedure di ingresso, transito, uscita, modalità, percorsi e tempistiche predefinite e differenziate, al fine di ridurre le occasioni di contatto.

I dati anagrafici di tutti coloro che entrano in Quartiere saranno registrati su un apposito database che verrà conservato per almeno 14 giorni e reso disponibile alla Azienda Sanitaria Locale qualora richiesto.



Ad ogni ingresso, verrà effettuato il controllo della temperatura corporea (limite 37,5°C) con sistema igienico tipo contactless e verrà verificato il corretto utilizzo della mascherina. Sarà presente personale di controllo addestrato per gestire il rispetto delle regole.

All'ingresso le persone con temperatura superiore a 37,5°C saranno gestite secondo il "Piano di Emergenza Covid-19" che verrà redatto prima di ogni evento/manifestazione.

La rilevazione della temperatura corporea potrà eventualmente essere sostituita/integrata da autocertificazione che attesti il buono stato di salute e la mancanza di contatti con contagiati di Coronavirus negli ultimi 14 giorni.

Per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro, sarà prevista assistenza di staff di controllo negli spazi di accesso e in tutte le aree di maggior pedonabilità.



6. ORGANIZZAZIONE SEDE EVENTO/MANIFESTAZIONE.

6.1. AFFOLLAMENTO - DISTANZIAMENTO

I Quartieri fieristici dispongono di capienze e di spazi interni ed esterni sufficienti a garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro fra gli operatori presenti.

I Gestori/Organizzatori intendono promuovere le seguenti iniziative funzionali a contenere l'affollamento e garantire le distanze interpersonali:

- rimodulare la durata e gli orari di apertura delle manifestazioni ad elevato afflusso di pubblico;
- equilibrare la presenza dei visitatori favorendo la prenotazione della visita con biglietteria on-line ed incentivando la vendita di biglietti con sistemi telematici;
- riprogettare gli spazi per le manifestazioni;
- frammentare i poli di attrazione (aziende leader, eventi collaterali, convegni, ecc.), su tutta l'area occupata dalla manifestazione, con l'obiettivo di distribuire il pubblico su aree vaste ed evitare le concentrazioni.
- evitare assembramenti e file in ingresso attraverso l'utilizzo delle biglietterie on-line e dei sistemi di accesso veloce;
- ridurre le file e possibili contatti ai punti bar/ristoro, anche attraverso sistemi di pagamento elettronico e rinnovata/veloce distribuzione dei prodotti;
- promuovere l'utilizzo di piattaforme dedicate per programmare gli incontri durante la giornata;
- ridurre e distanziare i partecipanti agli eventi inaugurali prevedendo specifiche installazioni per poter seguire anche a distanza questo ed altri eventi significativi;
- promuovere verso gli espositori criteri di progettazione degli stand che garantiscano il distanziamento sociale di 1 metro, e l'utilizzo di tecnologie che permettano l'eventuale partecipazione a distanza;
- per le sale convegni le sedute saranno posizionate in modo tale da garantire il distanziamento sociale di 1 metro. Le sale convegni saranno pulite e sanificate con frequenza determinata dal loro utilizzo. Il tavolo relatori ed i microfoni saranno sanificati ad ogni cambio dei relatori.
-

Per tutte le procedure operative per l'organizzazione di eventi/manifestazioni saranno utilizzate, laddove possibile, tecnologie web e digitali al fine di automatizzare i processi e ridurre le occasioni di contatto tra le persone.



Per gli eventi di grandi dimensioni sarà individuato un Covid manager che sarà dedicato a curare l'organizzazione e il controllo di tutti gli aspetti riportati nel presente protocollo.

6.2. AREA ESPOSITIVA

Nelle aree espositive di fiere e congressi saranno applicate tutte le norme igienico-sanitarie generali già richiamate, quali il distanziamento sociale e l'utilizzo dei DPI, sia per il personale delle aziende espositrici che per i partecipanti e visitatori.

Gli stand saranno progettati e arredati per garantire il distanziamento sociale di 1 metro; saranno dotati di dispenser con liquido disinfettante per la pulizia delle mani. Nella progettazione degli spazi saranno previsti corridoi di dimensioni adeguate a mantenere il distanziamento sociale.

In fase di allestimento e disallestimento, tutto il personale addetto sarà dotato di DPI e applicherà il distanziamento sociale di 1 metro.

Materiale commerciale, promozionale e gadget potranno essere distribuiti mediante l'utilizzo di appositi contenitori ed espositori con modalità "self-service".

L'area espositiva del quartiere fieristico sarà sempre presidiata da personale addetto al controllo.

6.3. AREA CATERING

Per la somministrazione di cibi e bevande in sede di evento/manifestazione, si farà riferimento alle norme specifiche.

A mero titolo esemplificativo si formulano le seguenti indicazioni di massima che andranno però adattate alle singole realtà fieristiche.

L'area catering sarà sempre presidiata da personale addetto al controllo.

Nelle sedi ove sia possibile organizzare posti a sedere con distanziamento, potranno essere organizzati pasti serviti da personale addetto alla ristorazione. Il pasto sarà servito sotto forma di piatti pronti oppure con consegna di vassoi pre-confezionati. In ogni caso dovrà essere sempre rispettata la distanza di almeno 1 metro fra i commensali.

Ove non sia possibile avere a disposizione adeguati spazi per i pasti seduti, potranno essere consegnati vassoi o pacchi pre-confezionati ("box lunch") da consumare



individualmente nell'area evento, o anche nelle prossimità, mantenendo il distanziamento interpersonale.

6.4 AREE COMUNI

Per aree comuni si intendono foyer, atri, ampi corridoi, aree riposo, eventuali aree ristorazione, e altri spazi di utilizzo comune. In queste aree vigono le regole generali di distanziamento sociale ed utilizzo dei DPI richiamate in precedenza.

6.5 SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici dovranno essere utilizzati nel rispetto delle distanze previste e con servizio di pulizia continuo. Saranno organizzate le file di accesso nel rispetto delle norme generali di sicurezza. Gli estrattori d'aria saranno sempre in funzione.

6.6. SERVIZI DI PULIZIA SEDE EVENTO

Dopo la fase di allestimento tutti gli spazi dell'evento/manifestazione saranno igienizzati.

Sarà programmato il servizio di pulizia con disinfettanti dei servizi igienici con frequenza oraria o con servizio continuato, sulla base del numero dei partecipanti. Sarà inoltre predisposto un servizio di pulizia particolare delle maniglie delle porte, dei rubinetti, dei dispenser di sapone e/o disinfettante, ecc. Sarà sempre garantita ampia disponibilità di sapone per il lavaggio delle mani.

Sarà programmato un servizio di pulizia generale serale/notturmo dei locali comuni.

6.7 UTILIZZO SALE CONVEGNO

Nelle sale conferenza sarà previsto il posizionamento delle sedute ad una distanza l'una dall'altra al fine di garantire il distanziamento interpersonale.

A mero titolo esemplificativo si forniscono alcune indicazioni di massima.

I posti a sedere non utilizzabili dovranno essere ben identificati con dispositivi atti al non utilizzo.

Il numero di posti a sedere dovrà essere adeguato al numero di partecipanti.

L'accesso ed il deflusso dalla sala dovranno essere organizzati con ingressi e uscite diversificate, identificate da apposita segnaletica.



Prima dell'inizio dei lavori, potrà essere proiettato il video sulle regole igienico-sanitarie da rispettare in sede evento predisposto.

Nel caso siano istituiti una regia o un "centro slides", sarà prevista una sala di accoglienza di relatori e moderatori e lo spazio dedicato alla consegna dei supporti didattici dovrà essere allestito in modo da mantenere il distanziamento sociale. Nel caso siano previsti PC o altri dispositivi di uso comune, sarà prevista la pulizia con disinfettante tra un uso e l'altro.

Il podio da cui parleranno i relatori dell'evento sarà posizionato ad una distanza di almeno 2 metri da qualsiasi altra persona sul palco e dalla prima fila, in modo da permettere di effettuare la presentazione senza mascherina. Nel caso siano previsti l'uso di telecomando, di PC o di altri dispositivi di uso comune, sarà prevista la pulizia con disinfettante tra un uso e l'altro.

I moderatori seduti al tavolo dovranno mantenere la distanza minima di 1 metro tra uno e l'altro, per poter permettere loro di intervenire senza indossare la mascherina. Nel caso siano previsti l'uso del PC o di altri dispositivi di utilizzo comune, sarà prevista la pulizia con disinfettante tra un uso e l'altro.

6.8 STAFF

Tutto il personale sarà informato delle norme previste e delle modalità di attuazione.

Il personale avrà accesso alla sede dell'evento/manifestazione solo dopo aver accertato la temperatura corporea (inferiore ai 37,5°C) e indosserà DPI.



7. PIANO DI EMERGENZA SANITARIA COVID19.

È obbligatorio che ogni sede ed ogni organizzazione di eventi sia dotata di un proprio “Piano di Emergenza Sanitaria Covid-19”, conforme ed integrativo al proprio Documento di Valutazione dei Rischi.

Il Piano di Emergenza Sanitaria sarà verificato nella sua applicabilità prima di ogni evento, soprattutto attestando la disponibilità di uno spazio destinato in via esclusiva all’isolamento di persone di cui si sospetta il contagio da Covid-19.

In sede evento/manifestazione sarà presente uno staff di persone adeguatamente formate per affrontare una situazione di emergenza sanitaria Covid-19, dotate di un kit con tutti i DPI necessari.

In caso di un sospetto contagio da Covid-19 durante il controllo degli accessi o in qualsiasi momento durante l’evento, il personale addetto all’emergenza sarà dotato del kit emergenza, dovrà indossare gli adeguati DPI, avvicinare la persona che si sospetta possa essere contagiata, condurla presso l’apposito locale o spazio di isolamento, misurare la temperatura corporea, chiamare i servizi di emergenza pubblica, rimanere nei pressi e assistere la persona potenzialmente contagiata in caso di necessità fino al momento di arrivo del personale di assistenza sanitaria.

Dopo la fine della fase di emergenza, la persona addetta dovrà rimanere isolata e smaltire le protezioni personali in apposito sacco ermetico. Se possibile, oltre a lavarsi le mani, dovrà allontanarsi dalla sede dell’evento, provvedere al lavaggio della propria persona e al cambio di abito.

In accordo con i servizi di emergenza, andrà effettuata la comunicazione dell’emergenza gestita alle Autorità sanitarie locali.



8. Riferimenti documentali.

- Normativa nazionale e raccomandazioni nazionali in tema di emergenza pandemica Covid 19.
- Provvedimenti delle singole Regioni e Province autonome in materia di indicazioni igienico-sanitarie atte a prevenire la diffusione del virus Covid-19.
- Raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità rispetto all'emergenza di Covid 19.
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19, approvato il 24 aprile 2020 tra Governo e Parti sociali
- Documento tecnico Inail sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – aprile 2020

- **Link**

Ministero della Sanità

- Modalità di trasmissione

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#3>

- Superfici e igiene

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#4>

Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO)

- Raccomandazioni per il pubblico

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>

- Linee guida tecniche per organizzazione di eventi di massa

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/technical-guidance/point-of-entry-and-mass-gatherings>

- Valutazione dei rischi per organizzazione di eventi di massa

<https://www.who.int/publications-detail/how-to-use-who-risk-assessment-and-mitigation-checklist-for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19>

UFI

https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2020/05/Framework_for_reopening_the_exhibition_industry_Post_COVID-19.pdf